





Buongiorno,

Nella tarda serata di ieri sera, come consuetudine, dopo Conferenza Stampa, il Presidente del Consiglio Conte ha firmato una serie di provvedimenti aventi forma di Decreti Legge per le nuove misure finanziarie a favore delle imprese e per la proroga di alcuni adempimenti tributari e previdenziali tutti su base selettiva.

I provvedimenti definitivi non sono ancora stati resi noti e sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Allo scopo di fornire una prima informativa forniamo un accenno ai provvedimenti la cui portata influenzerà nei prossimi mesi le scelte di natura imprenditoriale, specie in termini di supporto finanziario alla propria impresa.

Ricordiamo che per la interpretazione ed applicazione definitiva sarà necessario attendere i testi definitivi di cui daremo tempestiva notizia.

Cordiali saluti.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**  
*Dr. Sergio Mantovani*



## MISURE SUL CREDITO ALLE IMPRESE

Si tratta di una regolamentazione, ci si augura semplificata, di accesso al credito, a sostegno della liquidità, dell'esportazione, dell'internazionalizzazione e agli investimenti.

### 1) Garanzie e Finanziamenti da Fondo PMI:

- i. **Possono accedere le imprese con non più di 499 dipendenti**
- ii. La garanzia dovrebbe essere gratuita con tassi di interesse che dovrebbero collocarsi tra lo 0,2 e lo 0,5%
- iii. Sono ammissibili, con copertura del 90%, nuovi finanziamenti concessi per aziende che autocertifichino di avere subito danni dall'emergenza Covid-19 purché prevedano un pre ammortamento di almeno 18-24 mesi ed abbiano una durata compresa tra 24 e 72 mesi, di importo non eccedente il 25% dell'ammontare dei Ricavi come risultante dall'ultimo Bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione presentata; per i soggetti neo costituiti varrà la semplice autocertificazione ma l'ammontare dei nuovi finanziamenti non potrà eccedere 25.000,00 euro
- iv. La erogazione delle predette garanzie, (arrivano sino al 100%) e dei predetti nuovi finanziamenti varia in funzione anche del fatturato con delle fasce agevolate che vanno sino a 800 mila euro di fatturato e sino a 3,2 milioni di euro di fatturato
- v. Anche per tali finanziamenti esiste una Interim Rule che pare sia posizionata al 50% dell'ammontare finanziato, rivolto e dedicato a dipendenti e fornitori.
- vi. I nuovi finanziamenti devono costituire nuova finanza effettiva per il beneficiario con un modello di calcolo da definire, per evitare nuove erogazioni a sostanziale rientro sulle precedenti esposizioni.

Per la gestione di tali finanziamenti, la cui disciplina appare molto complessa, è opportuno attendere la pubblicazione del Decreto definitivo e della Relazione Tecnica di accompagnamento, nonché attendere le disposizioni regolamentative che ciascun Istituto di Credito poi predisporrà per la concessione dei finanziamenti.

### 2) Garanzie erogate da Sace:

Probabilmente questa misura risulterà riservata alle aziende con dipendenti sopra quota 500, in quanto per le altre aziende risulterà sicuramente più conveniente ricorrere al rinnovato e rifinanziato fondo per le PMI che viene allargato anche alle aziende sino a 499 dipendenti

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese, professionisti e lavoratori autonomi in genere purché dotati di partita iva sotto qualsiasi forma, **(con ipotesi di durata massima non definita a priori lasciando così spazio a lunghe negoziazioni specialmente se, come pare, sarà messa in gioco la valutazione del merito creditizio).**

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni **tra le quali l'impossibilità di**



**distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia** (occorrerà verificare la reale portata pratica nella norma definitiva della regola similare alla Interim Rule introdotta dagli Stati Uniti nel provvedimento di *paycheck protection program* che **vincola la somma al pagamento di fornitori e personale dipendente**); inoltre la Società beneficiaria dei finanziamenti dovrà impegnarsi a "gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali" il cui significato pratico e portata applicativa non sono certo chiari.

Nello specifico valgono i seguenti concetti:

- a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, **per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;**
- b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, **e alla data del 29 febbraio 2020 non doveva risultare presente tra le esposizioni deteriorate della banca**, come definite ai sensi della normativa europea;
- c) l'importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
  - 1) 25% del fatturato annuo (**sviluppato dall'Italia**) dell'impresa relativo al 2019, **come risultante dal bilancio approvato** ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
  - 2) il doppio dei costi del personale dell'impresa **impiegato in Italia** relativo al 2019, **come risultante dall'ultimo bilancio** ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, **si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentati e attestati dal rappresentante legale dell'impresa.**  
Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, **gli importi di detti finanziamenti si cumulano**. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, **gli importi di detti finanziamenti si cumulano**.
- d) la garanzia copre il:
  1. 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  2. 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  3. 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento;
- e) il costo della garanzia **appare a prima vista molto oneroso** in quanto risulta pari a:
  - 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;



- 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- f) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non **approvi la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento;**
- g) l'impresa che beneficia della garanzia **assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;**
- h) **Interim Rule:** sarà da chiarire in via interpretativa, perché la norma prevede che *"il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria."*

\* \* \* \* \*

#### NUOVE PROROGHE IN MATERIA TRIBUTARIA E PREVIDENZIALE

Si allega prospetto riepilogativo (ALLEGATO 1)

\* \* \* \* \*

#### MODIFICHE AL CODICE CIVILE PER IL PERIODO DI CRISI DA PANDEMIA

Vengono introdotte dal Decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale una serie di norme tese ad attenuare gli impatti di natura civilistica sulle società derivanti dalle potenziali perdite relative al 2020 ed anche per agevolare l'autofinanziamento da parte dei soci quali:

##### **Deroga alla postergazione legale dei nuovi finanziamenti soci**

La norma reca disposizioni in materia di nuovi finanziamenti alle società e prevede che ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle stesse, dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinques del codice civile in materia di rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società e dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dagli stessi soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. Tali norme subordinano la restituzione dei finanziamenti soci al totale soddisfacimento degli altri creditori sociali e ne impediscono la restituzione nell'anno anteriore ad una procedura concorsuale o fallimentare

Resta comunque la considerazione, non affrontabile a livello normativo, che in questo periodo in cui i rating bancari risulteranno determinanti per la acquisizione di nuova finanza e per la sopravvivenza finanziaria della società, sarebbero più indicati versamenti da parte dei soci a patrimonio netto della società.

##### **Disposizioni relative alla informativa sulla continuità aziendale che dovrà essere obbligatoriamente inserita nella Nota Integrativa da parte di tutte le società:**



La nuova norma recita: *“Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.”*

L’interpretazione non è semplice perché la finalità della norma è apparentemente di semplificazione ma la questione dovrà divenire oggetto di specifica segnalazione in Nota Integrativa. La relazione tecnica al provvedimento recita che la norma dovrebbe servire a neutralizzare, **solo per le aziende che sono arrivate alla pandemia in condizioni di continuità**, gli effetti devianti dell’attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo alle imprese di redigere e approvare i bilanci **operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività**, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile. In particolare, per evitare la difformità dei criteri, **si prevede che la riclassificazione delle voci venga effettuata con riferimento alla situazione esistente al 23 febbraio 2020**, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Resta ferma la proroga di sessanta giorni, prevista dal DL 18/2020, del termine per l’adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

#### **Disattivazione temporanea delle disposizioni obbligatorie del Codice civile sulla riduzione del capitale sociale per perdite:**

Tale norma va di pari passo con la precedente e, nella consapevolezza della gravità della crisi, è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile.

Si prevede infatti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli del codice civile 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482 ter in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.

Resta comunque ferma la previsione in tema di informativa ai soci, prevista per le società per azioni.

\* \* \* \* \*



### **NUOVE ORDINANZE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Vengono allegate alla presente circolare le due nuove Ordinanze della Regione Lombardia che prevalgono su quelle nazionali disposte per DPCM.

Tali ordinanze **sono decisamente più restrittive per quanto concerne alcune attività con vendita al pubblico** e in materia di circolazione delle persone che vanno attentamente osservate.

Viene altresì allegata Ordinanza della Regione Emilia - Romagna.

\* \* \* \* \*

Gli ulteriori aggiornamenti verranno comunicati con successive circolari nelle prossime ore e nei prossimi giorni

Cordiali saluti.

*p. Studio Mantovani & Associati s.s.*

*Dr. Sergio Mantovani*